

Allegato B alla Delibera n. 616/09/CONS

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

1. PREMESSA

1. A seguito dell'istanza di revisione degli obblighi del Servizio Universale (di seguito S.U.), nella quale la Società incaricata Telecom Italia S.p.A. ha chiesto la revisione dei criteri relativi alla distribuzione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche (di seguito PTP), rispetto a quanto previsto nella delibera n. 290/01/CONS, l'Autorità ha inizialmente condotto un'indagine conoscitiva finalizzata all'acquisizione di informazioni dettagliate riguardo alla regolamentazione del servizio di Telefonia Pubblica (di seguito TP) nei diversi Stati membri dell'Unione Europea. L'indagine ha confermato come anche negli altri Paesi comunitari negli ultimi anni si stia assistendo ad una forte riduzione del numero di chiamate e dei volumi di traffico da PTP, in gran parte imputabile alla crescente diffusione ed utilizzazione dei terminali e dei servizi di telefonia mobile oltre che al costante aumento dei volumi di traffico relativi ai servizi dati piuttosto che servizi voce. Pertanto al fine di soddisfare i criteri di efficienza ed economicità, nel rispetto comunque della rilevanza sociale attribuita in ambito europeo al S.U., il presente allegato si propone di aggiornare la regolamentazione vigente con particolare riferimento ai criteri di distribuzione delle PTP sul territorio nazionale.

2. Nell'ambito delle attività pre-istruttorie è stato sentito in audizione l'operatore Telecom Italia S.p.A. incaricato, ai sensi dell'art. 58, comma 3, del Codice delle comunicazioni elettroniche, di adempiere alla fornitura del S.U., quale definito agli articoli 54, 55, 56, 57 e 59, comma 2, del suddetto Codice, sull'intero territorio nazionale.

3. Telecom Italia S.p.A. nel richiedere la revisione dei criteri definiti dalla delibera n. 290/01/CONS ha affermato che i meccanismi di finanziamento del costo netto di tale prestazione di Servizio Universale sarebbero inadeguati, sussistendo una rilevante sproporzione tra i costi sostenuti e i costi effettivamente recuperati attraverso la ripartizione dei costi del finanziamento del servizio universale operata dall'Autorità. Pertanto Telecom Italia S.p.A. propone di semplificare il quadro regolatorio alla luce dell'evoluzione del mercato in parola caratterizzato da un evidente effetto di sostituzione con la telefonia mobile anche al fine di semplificare il calcolo della quota di remunerazione della T.P. nell'ambito del finanziamento del costo netto del S.U.

4. Dalla distribuzione di PTP attive che hanno generato traffico nel corso dell'anno 2008, secondo quanto riportato da Telecom Italia S.p.A. in riscontro alla richiesta informativa del 1 settembre u.s. n. 68154 inviata dall'Autorità, si evince che buona parte delle Postazioni Telefoniche Pubbliche funzionanti sul territorio italiano risultano caratterizzate da livelli di utilizzo giornalieri estremamente bassi, infatti: il 27% circa genera meno di due chiamate al giorno e il 54% circa meno di 3 chiamate.

5. La Società ritiene, pertanto, che una revisione, in riduzione, dei soli vincoli di copertura territoriale difficilmente sarà sufficiente a consentire l'eliminazione dal parco installato delle postazioni funzionanti meno utilizzate, considerato che queste rappresentano la parte più consistente del parco apparati (più di 80.000 PTP nelle classi di frequenza più basse) e propone di istituire un ulteriore meccanismo di verifica del grado di utilità degli impianti, che può essere individuato in un numero medio di almeno due chiamate al giorno (pari a 700 chiamate annue), al di sotto del quale l'impianto potrebbe essere rimosso.

6. Il risparmio del citato passivo avrebbe comunque una ricaduta, come citato da Telecom Italia S.p.A. nel verbale dell'audizione del 11 giugno 2009 "in termini di benefici, anche per gli utenti finali, in quanto tale somma si reinvestirebbe in

miglioramento della qualità dei servizi offerti; miglioramento della maintenance preventiva e correttiva; innovazione degli impianti e dei servizi. Telecom Italia S.p.A si dichiara inoltre disponibile, in caso di revisione delle attuali regole, a rinunciare alla quota di finanziamento della TP nell'ambito del Servizio Universale.”

2. IL CONTESTO INTERNAZIONALE

1. Nell'ambito della Telefonia Pubblica, dai dati sul benchmark internazionale, forniti dai Paesi membri dell'Unione europea, è emerso che Macedonia, Estonia, Finlandia, Svezia, Danimarca e Olanda non sono più soggette ad obblighi di fornitura delle PTP: in tali Paesi, il servizio di TP non risulta essere un obbligo del S.U..

2. Nel Regno Unito, il numero di PTP è stato drasticamente ridotto a seguito di una relazione nella quale risultavano non profittevoli il 60% delle postazioni telefoniche pubbliche.

3. In Portogallo, è previsto che ogni operatore possa rimuovere telefoni pubblici a pagamento solo dopo aver pubblicizzato almeno un mese prima tale decisione. L'Autorità nazionale di regolamentazione (ANACOM) inoltre raccomanda all'operatore di consultare i potenziali utenti e comuni, prima di ogni rimozione.

4. In Slovenia è stabilito che il fornitore del servizio universale rimuova i telefoni pubblici quando: a) vi sono ricorrenti casi di vandalismo o quando la postazione è non decorosa dal punto di vista urbano; b) al fine di ottimizzare le risorse in un luogo in cui si trovano più PTP; c) a causa della necessità di recuperare attrezzature di ricambio necessarie per mantenere in funzione altre cabine telefoniche.

5. In Germania la rimozione avviene in base all'utilizzo della PTP. Il soggetto incaricato a fornire il servizio universale può rimuovere un certo numero di telefoni

pubblici a pagamento, ogni anno, previa consultazione preventiva con l'amministrazione regionale. Analogamente in Austria il processo di dismissione viene gestito tra l'operatore soggetto all'obbligo e la comunità.

6. Dalla media ponderata per numero di abitanti condotta nei 22 Paesi, oggetto dell'indagine, è emerso che il numero medio di PTP per abitante è di 1 ogni 1100 circa.

7. L'Italia si configura al primo posto in Europa come numero di PTP per abitante, 1 PTP ogni 450 abitanti, per un totale di circa 130.000, secondo i dati 2008. Dai dati forniti da Telecom Italia S.p.A. nella nota prot. n. 76979 inviata all'Autorità, risulta che nel periodo dal 2001 al 2008 la riduzione (intesa come somma del traffico locale, internazionale, interistrettuale e fisso mobile) in termini di numero totale di conversazioni da postazione fissa è stata di circa l'88%, mentre la riduzione in termini di minuti di conversazione è pari al 90% circa.

3. LA NUOVA REGOLAMENTAZIONE PROPOSTA

3.1 DISPOSIZIONI A TUTELA DELL'UTENZA

1. L'Autorità, anche a seguito delle segnalazioni poste in essere dalle associazioni dei consumatori e nel ritenere che Telecom Italia S.p.A. debba inoltre più celermente attivarsi affinché, nell'ambito delle verifiche periodiche di manutenzione sullo stato di funzionamento delle cabine, un eventuale malfunzionamento venga tempestivamente rilevato e risolto, intende introdurre termini più stringenti entro i quali la postazione deve risultare nuovamente funzionante. L'Autorità pertanto intende introdurre un termine massimo di 15 giorni lavorativi successivi al ricevimento, da parte dell'utenza, della segnalazione di malfunzionamento o al rilevamento del malfunzionamento da parte della manutenzione, entro i quali la PTP dovrà quindi essere riparata. Tale sollecito intervento è ritenuto necessario anche al

fine di non indurre indirettamente, attraverso un prolungato mancato funzionamento di ogni postazione, l'abbandono della medesima.

2. Relativamente, inoltre, alle PTP non più utilizzabili in quanto disattivate e quindi da rimuovere, l'Autorità ritiene necessario, anche in considerazione delle segnalazioni ricevute dall'utenza e al fine di fornire una corretta informazione sulla dislocazione delle PTP funzionanti e attive, che Telecom Italia S.p.A. rimuova completamente sia l'apparato telefonico che l'eventuale struttura esterna della PTP la c.d. "cabina", entro 30 giorni dalla disattivazione della linea a conclusione del processo di riduzione previsto al successivo paragrafo 3.2.

3. Con riferimento alla problematica, segnalata anche dalle associazioni dei consumatori, della presenza pregressa sul territorio nazionale di postazioni telefoniche pubbliche da tempo dismesse e quindi con linee telefoniche non più attive, ma la cui struttura esterna non sia stata ancora definitivamente rimossa, Telecom Italia entro 30 giorni dall'approvazione del provvedimento finale fornisce all'Autorità il censimento di tali citate strutture e il conseguente piano di rimozione definitivo delle stesse che dovrà concludersi entro 120 giorni dall'approvazione della delibera finale. Inoltre, a seguito di eventuale segnalazione pervenuta all'Autorità, in particolare qualora la stessa documenti fotograficamente un evidente stato di abbandono di una delle sopracitate strutture, Telecom Italia S.p.A. è tenuta alla definitiva rimozione entro 30 giorni dalla richiesta dell'Autorità.

3.2 DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA DISTRIBUZIONE TERRITORIALE

1. Alla luce di quanto evidenziato nei paragrafi precedenti, appare necessario un intervento dell'Autorità teso a garantire, al contempo, la fornitura, di un congruo numero di PTP, disponibili per tutti gli utenti, in particolar modo per le categorie

disabili, e una razionalizzazione dei vincoli di cui all'art.1 della vigente delibera n. 290/01/CONS.

2. Si precisa che l'Autorità non ritiene di procedere ad una sostanziale revisione dei vincoli qualitativi di cui all'art.2 della delibera n. 290/01/CONS, in quanto si svilirebbero gli scopi di assoluta rilevanza sociale di tali obblighi. D'altro canto una revisione di tali vincoli non appare incidere, in misura determinante, sui costi globali del servizio sostenuti da Telecom Italia S.p.A., concorrendo gli obblighi qualitativi al solo 10% circa della attuale base installata di PTP (13.000 su 130.000).

3. Gli impianti già presenti, come prescritto nell'art. 2 della delibera n. 290/01/CONS, nelle scuole, nei luoghi di lavoro e negli uffici della pubblica amministrazione, e laddove è proibito l'uso del telefono mobile, anche in assenza di obblighi specifici sono mantenuti sul territorio.

4. Non si ritiene opportuno prevedere un ulteriore meccanismo di verifica del grado di utilità degli impianti di TP nei luoghi di cui agli obblighi di tipo qualitativo, individuato in un numero medio inferiore ad una certa soglia al di sotto della quale l'impianto, considerato non remunerativo, possa essere rimosso.

5. La riduzione dei vincoli qualitativi di cui all'art.2 della delibera n. 290/01/CONS è mostrata nella seguente tabella:

	Obblighi attuali	Revisione proposta
Strutture sanitarie	SI (10401 PTP)	Conferma dell'obbligo
Carceri	SI (325 PTP)	Conferma dell'obbligo
Caserme con almeno 50 occupanti	SI (1001 PTP)	Conferma dell'obbligo
Rifugi di montagna	SI (543 PTP)	Conferma dell'obbligo

Scuole elementari e medie	NO (1292 PTP)	Si raccomanda di mantenere le PTP attualmente installate
Stima n. di PTP	Circa 13.500	Circa 12.500

6. Si ritengono ancora validi ed attuali i criteri accessori alla pianificazione territoriale di cui all'art.3 comma 1, 2, 3 della delibera n.290/01/CONS, di cui l'Autorità non riscontra l'opportunità di una revisione, in particolare per l'accessibilità a determinate numerazioni per servizi di addebito al chiamato e salvo per quanto previsto per le postazioni funzionanti anche a moneta, riguardo alle quali, al fine di agevolarne l'utilizzo, si propone l'estensione dell'applicazione del vincolo del 50% al totale di tutte le postazioni che resteranno in servizio sul territorio nazionale; relativamente al comma 4, sempre dell'art.3, l'Autorità dispone inoltre che il 75% del totale delle PTP in servizio, sia destinato a permetterne l'utilizzo anche ad utenti disabili. I commi 5, 6 ,7 ,8 sono abrogati e sostituiti da nuove modalità a tutela dell'utenza come riportato dal successivo par. 9 e seguenti.

7. L'intervento regolamentare dovrebbe consistere nell'autorizzare la riduzione dell'attuale numero di PTP, mediante la rimozione dei vincoli quantitativi di cui all'art.1 della n.290/01/CONS e l'adozione di una procedura che coinvolga la popolazione residente, laddove Telecom Italia S.p.A. intenda rimuovere una PTP, in quanto non ritiene sussistere un sufficiente utilizzo della postazione tale da giustificare la permanenza in loco.

8. Telecom Italia S.p.A. dovrebbe pubblicizzare, attraverso l'apposizione di specifici cartelli adesivi, corredati della data di affissione, sulla postazione candidata ad essere dismessa con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla dismissione, una evidente informativa nella quale:

- sia descritta l' intenzione di rimuovere quella particolare postazione,
- sia fornito l'indirizzo e-mail: *cabinatelefonica@agcom.it*, della Direzione Tutela dei Consumatori dell'Autorità a cui l'utente può inoltrare (entro 30 giorni) una propria motivata segnalazione, nel caso non si trovi d'accordo su tale decisione,
- sia evidenziato il riferimento alla pagina del sito internet di Telecom Italia S.p.A., che per l'occasione la Società realizzerà, in cui sono indicate e facilmente individuabili sul territorio nazionale, anche attraverso l'ausilio di software di localizzazione geografica, tutte le PTP presenti sul territorio, con evidente distinzione cromatica tra le postazioni attive, quelle eventualmente già rimosse in esito all'attuazione della nuova delibera, e quelle in fase di dismissione e il numero gratuito cui i cittadini possono rivolgersi per conoscere le medesime informazioni.

9. Contestualmente all'affissione dell'informativa sulla PTP da eliminare, Telecom Italia S.p.A. procederà a comunicare l'elenco delle PTP da eliminare all'Autorità, al medesimo indirizzo e-mail, e ad ogni amministrazione comunale di competenza nella quale sono installate le suddette PTP, con l'obbligo di fornire:

- i dettagli sul posizionamento della PTP che vuole rimuovere,
- le motivazioni alla base di tale proposta di rimozione,
- la data in cui ha pubblicato l'informativa sulla PTP da rimuovere,
- il riferimento alla pagina del sito internet di Telecom Italia S.p.A. in cui sono riportate le PTP presenti sul territorio, analogamente a quanto affisso sulla cabina.

10. L'utente e/o l'ente locale ha 30 giorni di tempo, dalla notifica della notizia di rimozione (avviso sulla cabina per l'utente e comunicazione per il comune) per

inviare alla Direzione le proprie obiezioni opportunamente motivate. Telecom Italia è tenuta a non rimuovere la PTP prima dei 45 giorni successivi all'invio della segnalazione e qualora l'Autorità chieda di sospendere la rimozione entro il medesimo termine.

11. In caso di segnalazione l'Autorità renderà la propria decisione di assenso o diniego alla rimozione entro ulteriori 30 giorni, valutando i dati specifici di utilizzo della singola postazione oggetto di segnalazione, le motivazioni addotte dai segnalanti, la presenza di esigenze speciali, il verificarsi di ricorrenti casi di vandalismo o se la postazione è causa di incidenti stradali o non è decorosa dal punto di vista urbano e l'eventuale ottimizzazione delle risorse in un luogo in cui si trovano più PTP.

12. In caso di assenso o comunque decorso il termine di 30 giorni suddetto, TI dovrà rimuovere fisicamente la cabina contestualmente alla interruzione del servizio ed all'aggiornamento del database.

13. Una eventuale successiva richiesta di rimozione per la medesima postazione non potrà essere presentata prima di un anno dal rigetto.

14. Ogni richiesta di ulteriore installazione di PTP per i luoghi di cui all'art. 2, comma 2, della delibera n. 290/01/CONS deve essere inviata all'Autorità che previa valutazione delle motivazioni e della effettiva necessità, richiederà a Telecom Italia S.p.A. l'installazione di una nuova postazione telefonica entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

15. L'Autorità al fine di porre in essere una completa attività di supervisione dell'attuazione della nuova regolamentazione, ritiene che il piano di dismissione delle PTP, così delineato dai nuovi criteri sopraesposti in sostituzione dei contenuti della delibera n. 290/01/CONS, sia progressivo e non superi il limite delle 30.000 unità all'anno.

16. La Società Telecom Italia S.p.A. fornisce, entro il 31 dicembre di ogni anno, il piano di adeguamento delle postazioni telefoniche pubbliche per l'anno successivo, fornendo copia della Banca Dati aggiornata come previsto dall'art.4 della delibera n. 290/01/CONS.

17. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, si applicano le sanzioni di cui all'art.98, comma 16, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche.

18. Si prega, infine, di voler fornire le proprie osservazioni in merito alla possibilità per l'Autorità (per il momento si tratta di un testo non ancora adottato dall'Unione europea) di *“poter imporre alle imprese l'obbligo non soltanto di mettere a disposizione telefoni pubblici a pagamento per soddisfare le esigenze ragionevoli degli utenti finali ma anche, ove opportuno, di fornire al pubblico punti alternativi di accesso alla telefonia vocale per le stesse finalità.”*